



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco** - Direttore Dr. Stefano Zelco  
**Distretto del Veneziano** - Piazzale S. L. Giustiniani n° 11/D - 30174 Zelarino (VE),  
 Tel. 041/2608350 - Fax 041/2608349  
**Distretto di Mirano-Dolo** - Via Barche n. 53 - 30035 Mirano - Tel. 041.5795651  
**Distretto di Chioggia** - Riviera S. Caboto n. 17 - 30015 Chioggia - Tel. 041.5534176  
 E-mail: sanita.animale@aulss3.veneto.it - PEC: sanita.animale.aulss3@pecveneto.it

Provvedimento n° 20/2021/3

N. Protocollo del

**SOSPENSIONE TEMPORANEA RACCOLTA MOLLUSCHI BIVALVI VIVI  
 della specie MITILO (*M. galloprovincialis*), VONGOLA (*C. gallina*) dall'ambito di monitoraggio  
 marino 03M006 Mare pesca libera/allevamenti tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da  
 Pellestrina a Porto Chioggia) in VENEZIA (VE)**

Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "*Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica*";

VISTO il D. Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V. n. 1722 del 19.11.18 "*Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870*";

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

PRESO ATTO del/gli esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

- Rapporto di prova n. 21CHI\_A/1723 del 12/08/2021 relativo al campione di MITILO (*M. galloprovincialis*) prelevato in data 09/08/2021 con n° di verbale QVenet 050503-2100089101B nell'ambito di monitoraggio 03M006 Mare pesca libera/allevamenti tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) che evidenzia la presenza di BIOTOSSINE MARINE LIPOSOLUBILI - Acido Okadaico ( 169 ? 56 ?g equival.OA/kg )

VISTO il punto 1) lettera C del capo II dell'allegato II del Regolamento 854/2004 CE che recita: "...se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati o che potrebbe esservi un alto rischio per la salute umana, l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendo la raccolta dei molluschi bivalvi vivi.";

CONSIDERATO che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;

RITENUTO pertanto necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di sospensione cautelativa e temporanea della raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione e immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi della specie **MITILO (*M. galloprovincialis*)**, **VONGOLA (*C. gallina*)** estratti dalle acque dell'ambito di monitoraggio **03M006 Mare pesca libera/allevamenti tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia)**;

## PRESCRIVE

1. A tutela della salute pubblica:

**- la sospensione temporanea e cautelativa della raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione ed immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi della specie MITILO (*M. galloprovincialis*), VONGOLA (*C. gallina*) estratti dalle acque dell'ambito di monitoraggio 03M006 Mare pesca libera/allevamenti tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia).**

- Le disposizioni saranno mantenute fino a quando non saranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria, suffragata da analisi di laboratorio, della zona di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi ricadenti nell'ambito marino.

**- Gli OSA interessati sono tenuti ad attivare le procedure di ritiro/richiamo del prodotto commercializzato** che è stato raccolto dalla data di prelievo dei campioni da parte del Servizio Veterinario, con n° di verbale 050503-2100089101B

## 2. Elementi di pubblicità del provvedimento

Il provvedimento è notificato, per competenza:

- **A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio 03M006**

**Mare pesca libera/allevamenti tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia)**

(operatori, consorzi, cooperative):

- 042VE160 SOC.AGR.PIANETA MARE SOC.COOP ,
- 042VE164 CELESTE SOC.AGR. DI Busetto Vincenzo e Scarpa Marco ,
- 042VE476 MAREBLU SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI VIANELLO ANDREA & C. ,
- 042VE532 BALLARIN MAURO & STEFANO S.S. - SOCIETA' AGRICOLA ,
- 042VE571 BONAVENTURA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ,
- 042VE623 ALGA. V SOCIETA' COOPERATIVA
- CO.GE.VO.
- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alla Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità operativa veterinaria e Sicurezza alimentare Regione Veneto.

3. L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento

4. Il Servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto.

5. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D. L.gs n. 193/2007, art. 6, comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone precluse alla raccolta), dal D. L.gs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato) e dall'articolo n. 650 del Codice Penale.

6. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dott. Stefano Zelco, Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Direttore della UOSD  
Molluschicoltura e Punti di Sbarco  
Dott. Stefano Zelco

Referente istruttoria: RISTORI ANDREA  
Responsabile procedimento: Dott. Stefano Zelco  
Direttore della UOSD  
Molluschicoltura e Punti di Sbarco  
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n° 11/D - 30174 Zelarino (VE)  
Tel. 0412608350





Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

SCS2 Struttura complessa di chimica  
Direttore Dr. Roberto Angeletti

Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO(PD)  
Tel. 049.8084324 Fax 049.8084323 Email

Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155 L



0004203190

**RAPPORTO DI PROVA**  
**n. 21CHI\_A/1723**

Azienda ULSS 3 Serenissima  
REGISTRO UFFICIALE  
N. 0130461/I del 12/08/2021



2 AGO. 2021



Nr.Unico 21/100132 Ricevimento del 09/08/2021  
Presso la sede: Sezione territoriale di Padova  
Consegna RdP: IZIWEB

<b>Spett.le</b> AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147 30174 VENEZIA (VE)
<b>RICHIEDENTE</b> AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147 30174 VENEZIA (VE)
<b>VERBALIZZANTE</b> PIRRI ANNALISA RITA Verbale invio campioni n. 050503-2100089101B del 09/08/2021
<b>PROPRIETARIO - LUOGO</b> 042VE476 <b>PRELIEVO</b> MAREBLU SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI VIANELLO ANDREA & C. VIA ZENNARI, 744/A - PELLESTRINA 30100 VENEZIA (VE)
<b>ORIGINE</b> MARE PESCA LIBERA/ALLEVAMENTI TRA LE 0,3 E LE 3 MIGLIA DALLA COSTA (DA PELLESTRINA A PORTO CHIOGGIA) 30100 VENEZIA (VE)

**PIANI LOCALI (REG-PROV) / MOLLUSCHI-MONITORAGGIO AMBITO**

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione (1 aliquota, 1 unità campionaria)		Identificazione: 1	
Tipo di materiale PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI (MOLLUSCO MITILO (M. galloprovincialis))			
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato	Riferimenti
<b>BIOTOSSINE MARINE LIPOFILE</b> (LC-MSMS / PDP CHI 263 2020 Rev. 8)	ACIDO OKADAICO, DINOPHYSITOSSINA-1, DINOPHYSITOSSINA-2, PECTENOTOSSINA-2, PECTENOTOSSINA-1		RICHIEDE CONFERMA Reg. CE 853/2004
	AZASPIRACIDO-1, AZASPIRACIDO-2, AZASPIRACIDO-3	< 160 µg di equivalente azaspiracidi/kg	Reg. CE 853/2004
	YESSOTOSSINA, 45OH-YESSOTOSSINA, HOMO-YESSOTOSSINA, 45OH-HOMO-YESSOTOSSINA	< 1 mg di equivalente yessotossine/kg	Reg. CE 853/2004
<b>BIOTOSSINE MARINE LIPOFILE CONFERMA</b> (LC-MSMS / PDP CHI 263 2020 Rev. 8)	ACIDO OKADAICO, DINOPHYSITOSSINA-1, DINOPHYSITOSSINA-2, PECTENOTOSSINA-2, PECTENOTOSSINA-1	(169 ± 56) µg equival. OA/kg	Reg. CE 853/2004
<b>BIOTOSSINE MARINE ASP - ACIDO DOMOICO</b> (CROMATOGRAFIA LIQUIDA / PDP CHI 267 2018 Rev. 2)		(in corso)	
<b>RICERCA DI BIOTOSSINE MARINE PSP</b> (PROVA BIOLOGICA / AOAC 959.08 escluso p.ti B, C, G) Eseguito da Lab. Controlli Ufficiali (LEGNARO) - 21BAT-U/4708		Vedi allegato di altro laboratorio	

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionamento è a carico del cliente. IZSVe non è responsabile delle informazioni e dei dati forniti dal cliente, se non per la loro trascrizione. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSVe. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: www.izsvenezie.it

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente.

Num. Certificato: CNTLDI75D56F382C Emesso dalla CA: INFCERT SPA

Dirigente firmatario: Lidia Contiero Data di firma: 12/08/2021



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie**

SCS2 Struttura complessa di chimica  
Direttore Dr. Roberto Angeletti

Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO(PD)  
Tel. 049.8084324 Fax 049.8084323 Email

Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155 L



**RAPPORTO DI PROVA**  
**n. 21CHI\_A/1723**

**MATERIALE ESAMINATO:** 1 campione (1 aliquota, 1 unità campionaria) **Identificazione: 1**  
Tipo di materiale **PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI (MOLLUSCO MITILO (M. galloprovincialis))**

Dato corretto per il fattore di recupero del metodo (acido okadaico = 91.2%). Incertezza di misura = 56 µg/kg (fattore di copertura = k = 2; livello di confidenza = p = 0.95).

Data di accettazione 09/08/2021

Data inizio analisi 10/08/2021 - Data fine analisi 12/08/2021

IL DIRIGENTE  
Dr.ssa Lidia Contiero

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionamento è a carico del cliente. IZSve non è responsabile delle informazioni e dei dati forniti dal cliente, se non per la loro trascrizione. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSve. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: [www.izsvenezie.it](http://www.izsvenezie.it)

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente.

Num. Certificato:CNLDI75D56F382C Emesso dalla CA: INFOCERT SPA

Dirigente firmatario: Lidia Contiero Data di firma: 12/08/2021